

L.R. 29 dicembre 2025, n. 11: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2026" – oggetto assembleare n. 1601/2025

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla Commissione
Bilancio, Affari generali ed istituzionali in data 18
dicembre 2025**

SCHEDA TECNICO - FINANZIARIA

La legge regionale recante "*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2026*", in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con le leggi regionali di stabilità e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR) 2026-2028.

Dalle disposizioni di seguito esaminate non conseguono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2026. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR) 2026-2028, in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2014

Art. 3 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2014

L'attrazione degli investimenti è uno dei principali motori di competitività sistemica dell'Emilia-Romagna: consente di innalzare il livello tecnologico, ampliare la base occupazionale qualificata, rafforzare le filiere locali e consolidare il posizionamento internazionale del territorio. Per un sistema produttivo fortemente vocato all'export è essenziale che vi siano flussi costanti di ricerca, innovazione e profili qualificati, ciò al fine di mantenere e migliorare la posizione sui mercati internazionali.

Nella competizione tra territori per attrarre investimenti, interviene spesso, la necessità di affrontare criticità che possono essere risolte attraverso collaborazione tra i diversi soggetti: impresa, ente locale, Regione e attori del territorio.

Per tali ragioni si è ritenuto opportuno affiancare lo strumento dell' "accordo di insediamento e sviluppo" (di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 1, e 10 della LR 14 del 2014) con uno strumento nuovo e più flessibile, quale è appunto "l'accordo di investimento e servizi" (di cui agli articoli 9, commi da 1-bis ad 1-quater, e 10 come riformulato, della LR 14 del 2014), tra Regione, enti locali ed eventuali altri enti pubblici interessati, volto a prevedere le azioni necessarie da mettere in campo -da parte degli enti pubblici coinvolti - per la qualificazione del territorio di riferimento in termini di incremento dell'attrattività per le persone e le imprese, a supporto degli investimenti privati che insistono sulla medesima area. Beneficiario di tali interventi pubblici è l'intera collettività ivi presente, costituita tanto dalle persone fisiche quanto dalle imprese che su quel territorio operano, con una ricaduta positiva, quindi, anche (ma non solo) sulle attività economiche che sullo stesso territorio sono insediate. Gli interventi pubblici degli enti locali e degli altri enti pubblici coinvolti, a cui la Regione concorre - previa pubblicazione di appositi bandi - con la concessione di contributi sono finalizzati alla realizzazione di opere e alla fornitura di servizi per accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna (art. 9 comma 1-bis), nel conseguimento degli obiettivi della legge regionale 14 (articolo 1), nonché sono volti alla promozione di progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari e abitativi del territorio (articolo 10).

In conclusione, con le modifiche normative introdotte, gli interventi di parte pubblica di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 14 non saranno più soltanto funzionali a politiche di insediamento e sviluppo delle imprese, ma saranno anche a vantaggio dell'intera collettività in un'ottica di sviluppo e promozione dell'intero territorio.

Dalla modifiche introdotte agli articoli 9 e 10 della LR 14 del 2014, riconducibili all'Obiettivo 1 SVILUPPO ECONOMICO, SOSTEGNO E QUALIFICAZIONE IMPRESE E FILIERE del DEFR 2026-28 dell'Assessorato Sviluppo economico e green economy, energia, formazione professionale, università e ricerca non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto non aumentano la spesa regionale, esse infatti prevedono una diversa finalizzazione delle risorse previste per far fronte agli oneri derivanti dall' attuazione all'art. 9 della

L.R. n. 14/2014 e rese disponibili dalla legge di bilancio regionale 2026-28 a valere sulla legge regionale n. 14 del 2014

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n.4 del 2016

Con la modifica introdotta al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2016 si è inteso precisare che i Comuni o le loro Unioni, a cui sono conferite le funzioni di controllo e vigilanza sulle attività professionali turistiche, svolgono anche l'attività sanzionatoria afferente, per la quale introitano i proventi a titolo di copertura delle spese per la gestione delle medesime funzioni.

La modifica non produce effetti sul bilancio regionale ed è riconducibile all'obiettivo 2 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO E DEL TERRITORIO (risultato atteso 9 "Innovazione della normativa regionale") dell' Assessorato a Turismo, Commercio, Sport, nel DEFR 2026-28

Capo II

GOVERNO DEL TERRITORIO

Gli articoli compresi nel presente Capo II (Governo del territorio) derivano dagli impegni presi dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del Governo, a seguito delle interlocuzioni occorse a seguito della pubblicazione della legge regionale n. 5 del 2025, nata per recepire nella legislazione regionale quanto previsto dallo stato nel D.L. 69/2024 (c.d. Salva casa 2024), convertito con legge 105/2024.

In particolare, il Titolo I del Capo X della legge regionale n. 5 del 2025 ha introdotto modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (*Semplificazione della disciplina edilizia*) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*).

Gli articoli 5 e 6 della presente legge si riferiscono a modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013 (*Semplificazione della disciplina edilizia*), mentre i seguenti articoli 7, 8 e 9 si riferiscono a modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004 (*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modifiche dalla legge 24 novembre, n. 326*).

Tutti e cinque gli articoli ivi compresi rappresentano il risultato di nuove formulazioni degli articoli 5, 6, 15, 17 e 18 della legge regionale n. 5 del 2025, concordate con Mit e Ministero della

Cultura, ritenute opportune per evitare interpretazioni in disaccordo con la normativa nazionale.

Essi non comportano oneri per il bilancio regionale e sono tutti riconducibili all'azione "Adeguamento della legislazione edilizia", obiettivo strategico n. 1 "Governo Sostenibile del Territorio" dell'Assessorato all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, DEFR 2026-28

Art. 5 - Modifiche all'articolo 23 bis della legge regionale n. 15 del 2013

L'articolo in esame, al comma 1, modifica l'art. 23 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 15 del 2013, con la finalità di specificare l'elenco degli interventi di recupero edilizio per cui sono ammessi gli speciali requisiti di agibilità definiti dal comma 1 del medesimo art. 23 bis, introdotto dalla L.R. 25 luglio 2025 n. 5. Il riferimento indicato in norma è agli interventi definiti dalle lettere da b) a e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (*Norme per l'edilizia residenziale*), cioè agli interventi di: b) manutenzione straordinaria; c) restauro e di risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia ed e) ristrutturazione urbanistica. Sono quindi così espressamente esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, inidonei a soddisfare le condizioni di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie alle quali lo stesso articolo 23-bis subordina la possibilità di giovare dei nuovi requisiti speciali di agibilità.

Il comma 2 dell'articolo in esame, modifica l'art. 23 bis, comma 4, lettera b), relativo alla possibilità di asseverare l'agibilità con gli speciali requisiti igienico sanitari derogatori anche per gli immobili che avevano beneficiato di un condono edilizio, ma non avevano conseguito l'agibilità a causa del mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari previgenti. Con la modifica proposta si chiarisce che, in tal caso, deve comunque essere soddisfatta almeno una delle condizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 23 bis, vale a dire che si tratti di "interventi di recupero con miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie" o "di ristrutturazione con soluzioni alternative" (che consentano un'adeguata ventilazione naturale, per tipologia di finestre, riscontri d'aria, etc.).

Art. 6 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013

L'articolo in esame modifica l'art. 28, comma 5 bis, ultimo periodo della legge regionale n. 15 del 2013, relativo al mutamento di

destinazione d'uso di singole unità immobiliari in deroga agli obblighi generali di reperimento e cessione al Comune o di monetizzazione di aree per servizi di interesse generale previsto dal DM n. 1444/1968 e dalle disposizioni di legge regionale e della dotazione minima obbligatoria di parcheggi pubblici e pertinenziali previsto dalla L.R. n. 24/2017, come attuata dalla pianificazione urbanistica comunale. La novella specifica che, conformemente a quanto stabilito dalla normativa statale, questa tipologia di cambio d'uso non è soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004

L'articolo in esame, al comma 1, modifica l'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2004 in due punti:

- specifica che il tipo di difformità dalla SCIA alternativa al permesso di costruire ivi disciplinata è la difformità totale;
- elimina, per gli interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dalla SCIA alternativa, la possibilità di presentare una "SCIA alternativa in sanatoria", in quanto l'articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001 per la sanatoria prevede sempre il rilascio del permesso di costruire.

L'articolo in esame, al comma 2 stabilisce che, anche per gli abusi di cui all'art. 17, comma 2, in modo speculare al comma precedente, la parziale difformità o la variazione essenziale dalla SCIA alternativa al permesso di costruire possa essere sanata mediante la richiesta di permesso in sanatoria (e non con la presentazione di SCIA in sanatoria).

Il comma 3 dell'articolo in esame riformula il comma 2 bis dell'art. 17 della legge regionale n. 23 con la duplice finalità di:

- confermare la precedente previsione secondo cui per tutti i titoli in sanatoria, ai sensi del comma 1 o del comma 2 dello stesso articolo 17, è possibile la contestuale attuazione degli interventi necessari al fine di assicurare l'agibilità dell'immobile;
- precisare che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, la "sanatoria con conformazione" (cioè, con attuazione degli interventi necessari per conformare le opere alla normativa urbanistica ed edilizia, tra cui la rimozione di quelle che non possono essere sanate) trova applicazione nelle sole ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2;

L'articolo in esame, al comma 4, modifica l'art. 17, comma 3, lett. c) della legge regionale n. 23 del 2004, relativo all'importo dovuto a titolo di oblazione. Si passa da un calcolo parametrato - entro il minimo e il massimo edittale specificato in norma - all'aumento di valore dell'immobile a uno parametrato al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, in conformità alla normativa statale.

L'articolo in esame, al comma 5, modifica l'art. 17, comma 3 bis, della legge regionale n. 23 del 2004 in due punti:

- precisa che la riduzione del 20% dell'importo dell'oblazione nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, è limitata alle sole ipotesi di sanatoria di cui al comma 2 dell'art. 17;
- nella lettera b) si specifica, come già precisato nel comma 3, che l'oblazione ivi prevista è parametrata alla valutazione del "doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile" (in luogo dell'aumento di valore).

Art. 8 - Modifiche all'articolo 17-ter della legge regionale n. 23 del 2004

L'articolo in esame modifica l'art. 17 ter, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2004 - relativo alla compatibilità paesaggistica per la sanatoria di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati - con la finalità di meglio specificare il campo di applicazione della norma. Si precisa in particolare che la sanatoria paesaggistica è ammissibile per:

- a) gli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire ovvero in assenza o in difformità o in variazione essenziale dalla SCIA, di cui all'articolo 17, comma 2;
- b) le varianti in corso d'opera che costituiscano parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, di cui all'articolo 17 bis.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004

L'articolo in esame, al comma 1, modifica l'art. 19 bis, comma 1 ter della legge regionale n. 23 del 2004, relativo alle ipotesi di tolleranze costruttive riferite alle parziali difformità che non

siano state contestate in un procedimento volto al rilascio dell'agibilità preceduto dal sopralluogo. La novella sottolinea la necessità che tali difformità non devono essere state considerate rilevanti dai funzionari incaricati dell'accertamento e della verifica delle opere realizzate, all'esito del sopralluogo finalizzato al rilascio dell'agibilità.

Infine, il comma 2 dell'articolo in esame modifica l'art. 19 bis, comma 1 quinquies della legge regionale n. 23 del 2004, relativo all'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica delle tolleranze del comma 1.1 del medesimo articolo 19 bis (scostamenti dal 2% al 6% delle misure progettuali per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024). La riformulazione propone un mero miglioramento testuale di allineamento della norma regionale alla corrispondente previsione dell'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 69/2024, convertito con modificazioni in L. 105/2024.

Capo III

AMBIENTE

Art. 10 - *Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 44 del 1995*

L'articolo 26-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introdotto con la legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022, ha novellato l'art. 318-quater del decreto legislativo 152 del 2006, entrando in vigore il 30 giugno 2022. A seguito della modifica, l'articolo 318 quater ha disposto che i proventi delle sanzioni pecuniarie correlate alla procedura di estinzione dei reati ambientali, prevista dalla Parte VI bis del decreto legislativo 152 del 2006, siano destinati all'entrata del bilancio dello Stato.

La norma in esame integra l'articolo 23 della legge regionale n. 44 del 1995, disponendo che le risorse, incassate dall'ARPAE nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo in materia ambientale prima dell'entrata in vigore della normativa statale, siano destinate dall'Agenzia alla medesima finalità di cui all'art. 318quater, comma 2, ultimo periodo, vale a dire per il potenziamento delle attività di controllo e verifica.

L'integrazione alla norma regionale non comporta oneri per il bilancio regionale. La disposizione contribuisce a sostenere le attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale che la Regione svolge tramite ARPAE, in applicazione dell'art. 16 della LR 13/2015, orientate a migliorare la sostenibilità e la competitività del territorio regionale; in particolare la disposizione concorre allo sviluppo dell'economia circolare (ob. 2 in capo all'Assessorato all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti,

Infrastrutture), alla tutela della risorsa idrica (ob. 3 in capo all'Assessorato all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture), alla qualità dell'aria (ob. 4 in capo all'Assessorato all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture), nonché degli habitat e delle biodiversità (ob. 3 e 4 in capo all'Assessorato alla Cultura, Parchi e forestazione, Tutela e Valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità), tutti obiettivi del DEFR 2026-2028.

Art. 11 - *Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2015*

Art. 12 - *Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015*

Le integrazioni agli articoli artt. 14 e 15 della legge regionale n. 13 del 2015 (sul riordino istituzionale territoriale) - apportate dagli articoli in esame - contribuiscono all'attuazione delle disposizioni nazionali in materia di emissioni odorigene (v. art. 272bis del "Codice ambientale"), prevedendo l'emanazione di indirizzi da parte della Regione per i procedimenti istruttori con apposita deliberazione della Giunta regionale, a seguito dell'adozione del documento elaborato dal "Coordinamento Emissioni" di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 122 del 2010, come peraltro richiamato dal comma 2 del citato articolo 272 bis del Codice Ambientale

Le integrazioni agli articoli 14 e 15 della Legge regionale n. 13 del 2015 non comportano oneri per il bilancio regionale e concorrono alla realizzazione dell'obiettivo del DEFR 2026-2028 sulla qualità dell'aria (ob. 4 in capo all'Assessorato all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture), in quanto favoriscono l'efficacia e l'omogeneità dei criteri di valutazione e delle misure adottati per la riduzione delle problematiche odorigene, che costituiscono uno degli impatti ambientali più sentiti dai cittadini relativamente a molte attività produttive, e possono generare conflittualità e limiti alla fruizione del territorio. Gli indirizzi previsti saranno elaborati e attuati tramite le strutture della Regione e delle Agenzie, e contribuiranno al miglioramento della qualità dell'aria, anche in termini di percezione, per il benessere dei cittadini

Art. 13 - *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n.16 del 2015*

L'integrazione all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 mira a sostenere l'operatività dei centri del riuso comunali che ricoprono un ruolo strategico nella prevenzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi del PRRB 2022-2027 e in attuazione dei principi della gerarchia europea dei rifiuti e dell'economia circolare, in quanto permettono di allungare la vita di beni ancora utili e quindi di ridurre la produzione dei rifiuti. Ad oggi è presente una rete di centri comunali del riuso (costituita da 32 centri) che in molti

casi manifesta difficoltà di tipo economico-gestionale. Risulta quindi opportuno aggiornare le linee di finanziamento del Fondo d'ambito previsto nella LR 16 del 2015 al fine di sostenerne, oltre alla realizzazione, anche la gestione dei suddetti Centri.

Dalle modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto riguardano, nello specifico, la destinazione delle risorse presenti nel Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, costituito presso Atersir ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4. Le modifiche normative introdotte concorrono al raggiungimento dell'obiettivo 2 di economia circolare del DEFR 2026-2028 in capo all'Assessorato all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture.

Art. 14 - *Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017*

L'esperienza maturata in questi anni ha evidenziato la necessità di stimolare maggiormente il coinvolgimento degli enti presenti sul territorio, non limitandosi a soggetti, come i Comuni, che incontrano numerose difficoltà a dedicare ulteriori risorse ed energie in attività non specificatamente riconducibili a funzioni attribuite. Risulta, pertanto, necessario estendere e diversificare i possibili destinatari di appositi contributi, ricomprendendo enti di diversa natura e tipologia, quali attori primari sul territorio nella promozione e diffusione dello strumento volontario dei Contratti di fiume di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi politici e programmatici regionali.

La modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto non aumenta la spesa regionale, essa infatti - diversificando i possibili destinatari - si limita a disporre una diversa finalizzazione delle risorse previste per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 35 e rese disponibili dalla legge di bilancio regionale 2026-28 a valere sulla legge regionale n. 16 del 2017. La modifica normativa, inoltre, risulta funzionale al conseguimento dell'obiettivo 3 del DEFR 2026-2028, in capo al l'Assessorato all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture. I Contratti di fiume sono specificatamente individuati tra gli strumenti attuativi per il raggiungimento dell'obiettivo, ed in particolare, tra i risultati attesi, è indicato quello di "Rafforzare l'alleanza con il territorio e i cittadini attraverso i Contratti di fiume e altri strumenti volontari".

Art. 15 - *Norme in materia di bonifica di siti contaminati*

La disposizione è finalizzata ad accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica in quanto il rilascio della garanzia finanziaria direttamente a favore del Comune consente a

quest'ultimo, in caso di inadempimento del responsabile dell'inquinamento, di procedere d'ufficio trovando direttamente le parziali coperture per l'intervento. Tali attività sono infatti in capo al Comune in caso di intervento sostitutivo dell'amministrazione (qualora - cioè - i responsabili della contaminazione non provvedano direttamente) ai sensi della stessa normativa statale, che ne definisce gli aspetti tecnico-amministrativi (art. 250 del D.Lgs. 152/2006).

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale. La semplificazione procedimentale, che la disposizione consente, costituisce un obiettivo specifico del PRRB 2022-2027 (ob. 2 ottimizzazione della gestione dei procedimenti di bonifica), strumento che concorre alla realizzazione dell'obiettivo DEFR 2026-2028 sull'economia circolare (ob. 2 in capo all'Assessorato all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture), accelerando i processi di risanamento del territorio.

Art. 16 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991

L'articolo in esame - che introduce l'articolo 19-ter nella legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), avente ad oggetto *"Disposizioni speciali per la realizzazione di volumi di invaso e laminazione per la riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali"* - mira a promuovere la realizzazione, nei tempi fissati da un cronoprogramma, di volumi di invaso e laminazione necessari per la riduzione del rischio idraulico a seguito di eventi alluvionali, partendo dalle previsioni di pianificazione a livello di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di ridurre il consumo di suolo per la realizzazione di opere idrauliche.

Tali disposizioni si applicano ad aree estrattive già pianificate ma non ancora autorizzate, in cui deve essere rispettato un cronoprogramma preciso per consentire la realizzazione dell'opera idraulica entro determinate tempistiche. Al termine e al collaudo dell'attività estrattiva, l'area deve essere ceduta gratuitamente al demanio pubblico dello Stato-ramo idrico come opera idraulica. Il mancato rispetto dei volumi di scavo annuali previsti (con una tolleranza del 10%) comporta l'applicazione di una specifica sanzione.

L'articolo non comporta maggiori oneri a bilancio e concorre a realizzare l'obiettivo 2 "Sicurezza del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico" del DEFR 2026-2028 in capo alla Presidenza della Giunta regionale.

Capo IV

AGRICOLTURA

Art. 17 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001

L'articolo apporta alcune modifiche alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) legate all'operatività e all'esercizio di funzioni dell'Agenzia stessa.

L'articolo in esame inserisce un nuovo comma all'articolo 2 prevedendo che la Regione possa affidare, tramite convenzione, all'Agenzia attività istruttorie di competenza dell'Autorità di Gestione riferite ad interventi sullo sviluppo rurale e l'adozione dei relativi atti.

L'articolo, riconducibile all'obiettivo OBIETTIVO 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE, PROMOZIONE E TUTELA DEI PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E BIOECONOMIA" dell'Assessorato a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l'UE, nel DEFR 2026-2028, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto prevede la possibilità di affidare, nell'ambito della convenzione di cui al comma 4 dell'articolo 2 della LR 21 del 2001, attività istruttorie di competenza dell'Autorità di Gestione il cui finanziamento è garantito dal contributo ordinario regionale per il funzionamento di cui all'articolo 10 lett. b), alla cui copertura si provvede con le risorse rese disponibili dalla legge di bilancio regionale 2026-28 a valere sulla legge regionale n. 21 del 2001

Art. 18 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2001

L'articolo apporta ulteriori modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), legate alla gestione delle risorse trasferite all'Agenzia stessa.

In particolare, l'articolo sostituisce il comma 3 dell'articolo 10 prevedendo che le somme trasferite ad AGREA siano gestite su distinti conti infruttiferi intestati all'Organismo pagatore, rispettivamente con le dizioni "Aiuti comunitari", "Aiuti di Stato" e "Aiuti di stato collegati a convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 2" da tenersi in contabilità speciali presso la tesoreria.

L'articolo, che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, è riconducibile all'OBIETTIVO 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE, PROMOZIONE E TUTELA DEI PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E BIOECONOMIA" dell'Assessorato a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l'UE, nel DEFR 2026-2028

Art. 19 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2025

L'articolo in esame integra le finalità dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2025 prevedendo che gli aiuti di stato integrativi siano finanziati anche per dare attuazione al piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, approvato con delibera del 20 giugno 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto si limita a prevedere una ulteriore fonte di finanziamento statale. Esso è riconducibile all' OBIETTIVO 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE, PROMOZIONE E TUTELA DEI PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E BIOECONOMIA" dell' Assessorato a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l'UE, nel DEFR 2026-2028.

Art. 20 - Finanziamenti integrativi su interventi del COPSIR 2023-2027

L'articolo ha lo scopo di disciplinare l'attivazione di finanziamenti integrativi su interventi del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale regionale 2023-2027, che comprende le principali strategie, azioni e orientamenti regionali per il sistema agricolo, agroindustriale e del territorio rurale dell'Emilia-Romagna, in attuazione della normativa europea.

In particolare, al comma 1 si prevede l'attivazione di finanziamenti integrativi nell'ambito degli interventi codificati come SRD destinati alle imprese agricole ed agroalimentari che riguardano il miglioramento della competitività e dell'efficienza produttiva delle imprese stesse.

Il comma 2 dispone che per dare attuazione al comma 1, la Giunta regionale autorizzi l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) ad impiegare le risorse già trasferite e non utilizzate a valere su analoghi aiuti di stato aggiuntivi istituiti nel corso della programmazione del PSR 2014-2022 nonché risorse derivanti dall'applicazione del comma 560 della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Il comma 3 detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 3 della Legge 15 marzo 2024 n. 36 a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori.

Il comma 4 prevede infine che gli aiuti siano erogati da AGREA, in qualità di Organismo pagatore degli interventi del COPSIR 2023-2027.

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale ed è riconducibile:

- con riferimento al comma 1, all' OBIETTIVO 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE, PROMOZIONE E TUTELA DEI PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E BIOECONOMIA"
- con riferimento al comma 3, all' OBIETTIVO 2 "NUOVE IMPRESE, SVILUPPO E VITALITÀ DEL TERRITORIO RURALE E MULTIFUNZIONALITÀ" dell' Assessorato a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l'UE, nel DEFR 2026-2028

Art. 21 - *Disposizioni elettorali per la costituzione e il rinnovo degli organi di amministrazione di beni di uso civico*

L'articolo in esame al comma 1 modifica il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 35 (Normative per la costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali - delega alle Comunità montane - approvazioni statuti e regolamenti) prevedendo espressamente che l'esercizio delle funzioni amministrative, per quanto attiene alla costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali, sia delegato ai Presidenti delle Comunità montane (ora Unione dei Comuni montani), nel caso si tratti di beni frazionali o comunali situati anche solo parzialmente nel territorio di competenza di tali Enti, mentre è riservato ai Comuni in ogni altro caso.

La modifica si rende necessaria in seguito al superamento delle Comunità montane e alla loro trasformazione in Unioni di Comuni montani, che alle prime sono subentrate, in forza della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e alla possibilità che i singoli Comuni del territorio possano liberamente scegliere di non aderire a tali Enti.

In applicazione della legislazione regionale attualmente vigente, un Comune montano che abbia volontariamente scelto di non aderire all'Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana, alla scadenza naturale del mandato degli organi elettivi per l'amministrazione dei beni di uso civico, frazionali e non frazionali, situati nel territorio di riferimento, non potrebbe procedere al loro rinnovo, generando una paralisi nel funzionamento di tali organi.

Il comma 2 del presente articolo è invece teso ad evitare possibili dubbi interpretativi precisando che, in tutti i casi in cui nella legge regionale n. 35 del 1977 si fa riferimento alle Comunità montane o ai relativi organi, tale riferimento è da intendersi alle Unioni di Comuni montani o ai relativi organi.

L'articolo, che è di mera modifica normativa, non presenta oneri per il bilancio regionale. Esso è riconducibile all' OBIETTIVO 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE, PROMOZIONE E TUTELA DEI

PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E BIOECONOMIA" dell'Assessorato a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l'UE, nel DEFR 2026-2028.

Capo V

ECONOMIA SOLIDALE

Art. 22 - *Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale n. 19 del 2014*

L'articolo in esame introduce nella legge regionale n. 19 del 2014 il nuovo articolo 6-bis il quale prevede, al comma 1, che per conseguire l'attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 la Regione sia autorizzata ad intervenire, anche mediante la concessione di contributi, a sostegno della realizzazione delle proposte progettuali avanzate del Forum dell'Economia solidale, di cui al medesimo articolo 6, volte a promuovere l'economia solidale, la diffusione dei principi ispiratori, la valorizzazione della crescita comune sostenibile ed inclusiva, prevedendo altresì l'eventuale coinvolgimento degli enti locali del territorio, in forma singola o associata, a supporto delle medesime iniziative. Il comma 2 del nuovo articolo 6-bis demanda alla Giunta regionale, con propri atti, la definizione degli ambiti prioritari di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui al comma 1.

Dalla modifica in oggetto non derivano nuovi oneri, in quanto la stessa non aumenta la spesa regionale, essa infatti prevede una diversa finalizzazione delle risorse previste per l'attuazione dell'articolo 6, rese disponibili dalla legge di bilancio regionale 2026-28 a valere sulla legge regionale n. 19 del 2014

L'intervento è riconducibile all'obiettivo 3 "CONTRASTO ALLE POVERTA' ED ECONOMIA SOLIDALE" dell'Assessorato alla Agenda Digitale, Legalità, Contrasto alle Povertà, nel DEFR 2026-28.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PROPRI ENTI

Art. 23 - *Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 43 del 2001*

In coerenza con l'obiettivo n. 9 del DEFR 2026-2028 "Valorizzazione, Innovazione e Potenziamento del Lavoro Pubblico" con riferimento, segnatamente, alla necessità di delineare un nuovo modello

organizzativo che garantisca un utilizzo di risorse e competenze professionali più efficace all'organizzazione dell'Ente, l' articolo in esame interviene sull'articolo 44 della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

La nuova disposizione risponde in particolare all'esigenza di semplificazione amministrativa nell'ambito degli atti di micro-organizzazione in capo alla dirigenza, in coerenza con la norma nazionale che detta principi in tema di relazioni tra politica ed amministrazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e che trovano applicazione diretta in tutte le pp.aa. L'art. 4, comma 2, dispone, in particolare:

"2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati."

L'articolo sostituisce il comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 43 del 2001 rubricato "Altri incarichi" e che attualmente prevede: "I direttori generali e i direttori delle Agenzie regionali, ciascuno per il proprio settore, conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale", delimitando, nel primo periodo, la competenza dei direttori generali e dei direttori delle Agenzie regionali e delle Aziende che applicano il medesimo CCNL Funzionali locali - uniformando la disciplina a quella delle agenzie - all'attribuzione di incarichi di livello dirigenziale, ciascuno per la propria struttura.

Per quanto attiene al conferimento di incarichi di livello non dirigenziale (Elevate Qualificazioni e attribuzione di specifiche responsabilità nel rispetto delle norme contrattuali) si introduce un secondo periodo in cui si rinvia alla disciplina in materia di organizzazione, da adottare dalla Giunta d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ciò al fine di garantire un utilizzo più efficace e razionale delle risorse assegnate alle rispettive strutture, e, in particolare, unificando in modo coerente il processo di conferimento incarichi con il sistema di valutazione individuale assegnato ai dirigenti.

L'articolo in esame, che sostituisce il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), non comporta alcun impatto finanziario in quanto incide su istituti di natura meramente organizzativa. Si semplifica il conferimento di incarichi di livello non dirigenziale, rinviando la regolazione alla disciplina in materia di organizzazione adottata dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa.

L'articolo è riconducibile all'obiettivo del DEFR 2026-2028 n. 9 "Valorizzazione, Innovazione e Potenziamento del Lavoro Pubblico" - Parte II (Obiettivi strategici) - nell'ambito degli obiettivi dell'Assessore a "Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne".

Art. 24 - Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 43 del 2001

L'articolo interviene sull'art. 49 della legge regionale n. 43 del 2001 concernente "Organismi indipendenti di valutazione". La norma intende espungere ARPAE dagli enti regionali per i quali l'Organismo indipendente di valutazione (OIV di cui al comma 4 dell'articolo 49) esercita le sue funzioni ed al contempo la include nel perimetro degli enti afferenti all'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale (OIV SSR di cui al comma 5 dell'articolo 49) dove, peraltro, l'Agenzia è stata collocata fino al 20/11/2020.

Le ragioni di tale scelta sono molteplici e precisamente:

- a) il personale di Arpae, quale Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, rientra - per espressa disposizione contenuta nei vigenti CCNQ - nel comparto di contrattazione collettiva della Sanità. Al personale dell'Agenzia si applicano, infatti, i CCNL applicati al personale (dirigente e non dirigente) delle Aziende del SSN;
- b) le entrate di Arpae sono costituite in misura prevalente da una quota del Fondo sanitario regionale correlata all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (art. 21 L.R. n. 44/1995 istitutiva dell'Agenzia);
- c) ad Arpae - in attuazione di specifiche indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna - si applicano, in materia di capacità assunzionali, i medesimi limiti previsti dalla normativa vigente per gli enti del Servizio sanitario nazionale

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale ed è riconducibile agli indirizzi strategici per l'Agenzia ARPAE dell'Assessorato all'Ambiente, Programmazione territoriale,

Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, nel DEFR 2026-2028, secondo cui - a livello organizzativo - l'Agenzia perseguirà il rafforzamento della cooperazione interfunzionale e l'integrazione tra le sue diverse componenti, anche al fine di un complessivo miglioramento della propria *performance* e continuerà, altresì, il percorso intrapreso volto all'omogeneizzazione delle proprie attività in coerenza con il proprio assetto organizzativo.

Capo VII

SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 25 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2013

L'articolo in esame persegue l'obiettivo di adeguare le forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari ai diversi contesti territoriali di riferimento, introducendo la possibilità di trasformare in ASP le forme di gestione alternative previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2013. La disciplina regionale in materia, pur non prevedendo esplicitamente la istituzione di "nuove" ASP, disciplina il sistema di integrazione socio-sanitaria (c.d. sistema integrato), riconoscendo un ruolo strategico proprio alle aziende pubbliche di servizi alla persona. L'ASP viene infatti disciplinata al Titolo IV della legge regionale n. 2 del 2003 in via generale, risultando l'ente prescelto dal legislatore per la gestione dei servizi in questione. Con l'intervento in esame si intende fornire alle forme di gestione alternative, nate nei territori dove non esistevano le IPAB, la possibilità di trasformazione in ASP, promuovendo un assetto capace di adattarsi ai contesti e alle situazioni mutevoli nel tempo.

La norma non comporta oneri per il bilancio regionale ed è riconducibile all'obiettivo n. 6 "NUOVO PIANO SOCIALE E SANITARIO REGIONALE" dell'Assessorato al Welfare, Terzo settore, Politiche per l'infanzia, Scuola nel DEFR 2026-2028.

Art. 26 - *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2018*

L'articolo in esame sostituisce il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata), in quanto quest'ultima disposizione poneva condizioni maggiormente restrittive rispetto a quanto previsto dal D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli*

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e dalla casistica applicativa ministeriale approvata con D.M.17/09/2012, in merito alle acquisizioni di immobilizzazioni finanziate con contributi in conto esercizio, per le quali - a livello statale- non è prevista la condizione della garanzia del pareggio di bilancio. Il documento n.1 della citata casistica applicativa ministeriale riguardante "La sterilizzazione degli ammortamenti", al punto "4. Immobilizzazioni acquisite con contributi in conto esercizio", prevede che "potrebbe essere già la Regione, all'atto delle assegnazioni ad esplicitare la destinazione a investimento di quote di contributi di parte corrente".

In tal senso, stante che le risorse destinate alla copertura con risorse correnti degli investimenti (nello specifico i cd. urgenti e indifferibili) vengono previste nella delibera annuale di programmazione e finanziamento delle Aziende del servizio sanitario regionale, si ritiene opportuno sostituire il comma in oggetto con l'indicazione di una specifica autorizzazione regionale che valuti la congruità dell'ammontare dei contributi utilizzati entro l'ammontare indicato a livello regionale in sede di programmazione, nonché la compatibilità tecnica, ossia che trattasi di interventi urgenti e indifferibili a garanzia dei LEA e pertanto sia possibile la rettifica c/esercizio da FSR per destinazione ad investimenti.

La disposizione non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale ed è riconducibile all'obiettivo n. 13. "DARE PIENA ATTUAZIONE AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI" del DEFR 2026-2028 dell'Assessorato alle Politiche per la salute.

Capo VIII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 27 -*Introduzione dell'articolo 16-bis nella legge regionale n. 10 del 2000*

La modifica normativa introdotta dall'articolo in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si limita ad introdurre un nuovo articolo nella legge regionale n. 10 del 2000 ed è volta a rafforzare, con un vincolo formalmente attribuito dalla legge regionale, la finalizzazione delle risorse introitate a titolo di indennizzo assicurativo, a seguito di denunce di sinistri, occorsi a qualsiasi titolo al patrimonio regionale, alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione del patrimonio regionale.

La modifica normativa si lega alla parte II del DEFR Obiettivo 13 "Qualità e sostenibilità del patrimonio regionale" dell'Assessorato alla Programmazione strategica e attuazione del Programma, Programmazione Fondi Europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagne e aree Interne, che prevede, tra l'altro, il mantenimento e l'ammodernamento del patrimonio pubblico, valorizzandolo anche in termini patrimoniali.

Art. 28 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003

La modifica introdotta dall'articolo in esame all'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) si rende necessaria per adeguare il quadro normativo alle funzioni effettivamente svolte dalla Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime dei reati.

La Fondazione esercita funzioni di rilievo pubblico, così come definite dalla legge regionale istitutiva.

L'introduzione del nuovo comma 4-bis mira dunque a rendere esplicita la possibilità per la Fondazione di svolgere ulteriori attività di informazione e divulgazione, nell'ottica di una piena attuazione delle finalità stesse per cui è stata istituita, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy e adottando misure idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, come definita anche dalla recente Raccomandazione n. 2 del 2023 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sostitutiva della precedente Raccomandazione n. 8 del 2006, e cioè "la vittimizzazione che si verifica non come conseguenza diretta del reato ma come risultato della risposta di istituzioni pubbliche o private e di altri individui alla vittima".

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto non aumenta la spesa regionale, essa infatti si limita a disporre una diversa finalizzazione delle risorse previste al comma 9 dell'articolo 7 per lo svolgimento delle attività della Fondazione e rese disponibili dalla legge di bilancio regionale 2026-28 a valere sulla legge regionale n. 24 del 2003.

L'articolo in esame è riconducibile all'obiettivo n. 5 "Polizia Locale" del DEFR 2026-2028 della Presidenza delle Giunta regionale.

Art. 29 - Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 2025

L'articolo in esame prevede l'abrogazione delle modifiche all'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre del 2003, n. 20

(Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), introdotte con l'articolo 22 della legge regionale 25 luglio 2025, n. 9 (Abrogazioni e modifiche di leggi o disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo) che ha previsto l'estensione della riserva dei posti - disposta dall'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale), come modificato nel 2023, per le/i giovani che abbiano svolto servizio civile universale o servizio civile nazionale - alle/ai giovani del servizio civile regionale, che dovessero partecipare a concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalla Regione Emilia-Romagna. Ciò sulla base della considerazione secondo cui le attività di servizio civile universale e di servizio civile regionale sono analoghe, spesso uguali, e vedono il più delle volte impegnate insieme le persone dai 18 ai 28/29 anni, nelle stesse sedi e attività, per le medesime finalità e sempre a favore della comunità locale.

L'abrogazione dell'articolo 22 si ritiene ora opportuna alla luce di interlocuzioni intercorse con il Ministero per lo Sport e i Giovani e con il Ministero della Funzione pubblica, che hanno ritenuto la formulazione della norma passibile di interpretazioni non conformi al quadro normativo statale e in particolare al d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40. E' altresì opportuno precisare che la disposizione non ha esplicato alcun effetto nell'ordinamento regionale. Pertanto, si provvede all'abrogazione della modifica introdotta dalla legge regionale n. 9 del 2025, ripristinando la formulazione precedente del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 che risulterà pertanto essere la seguente:

"1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera f), la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo individuato nei progetti d'impiego un'adeguata valutazione dei relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che indeterminato".

La disposizione, che si limita a modificare la disciplina del servizio civile regionale sulla base di accordi intervenuti con lo Stato, non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art.30 - Entrata in vigore

L'articolo prevede che legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).